CAMERA DEI DEPUTATI N. 3570-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **TOROS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1966 *(Stampato n. 1538)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO *AD INTERIM* DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 novembre 1966

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo annesso, e della Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli, concluse a Roma il 28 aprile 1964

Presentata alla Presidenza l'8 febbraio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire su mandato della III Commissione, ha per oggetto l'autorizzazione al Presidente della Repubblica per la ratifica di due Convenzioni concluse a Roma il 28 aprile 1964 tra l'Italia e la Francia. Una di dette Convenzioni concerne la protezione delle denominazioni di alcuni prodotti, l'altra attiene alla protezione dei disegni e modelli.

La prima delle due Convenzioni, tende, nel quadro delle norme contenute nell'accordo multilaterale di Lisbona del 31 ottobre 1958, a tutelare contro la concorrenza sleale le denominazioni di origine, le indicazioni di provenienza e le denominazioni tipiche di alcuni prodotti indicati nel Protocollo annesso alla Convenzione.

Attraverso clausole particolari la Convenzione stabilisce le modalità ed il sistema di tutela degli interessi economici dei due Paesi connessi ai prodotti tipici, prescrivendo (articoli 5, 6 e 7) che l'utilizzazione delle denominazioni indicate nel Protocollo qualora contravvenisse alle clausole (articoli 2 e 3) che riservano le denominazioni in questione esclusivamente ai prodotti dei due Paesi deve essere perseguita con sanzioni giudiziarie ed amministrative alla stregua degli ordinamenti legislativi dei due Paesi.

La Convenzione costituisce indubbiamente uno strumento quanto mai valido per il progresso della nostra esportazione e per la tutela dei nostri consumatori. Essa, d'altra parte, agevolerà ed incentiverà lo scambio commerciale con la vicina Repubblica, scambio che ha subìto flessioni appunto per la mancanza di un sistema adeguato di difesa dei prodotti tipici e delle denominazioni di origine.

L'altra Convenzione oggetto di questo disegno di legge tende a snellire le procedure che concernono le domande di protezione proposte nei due Stati per lo stesso modello o disegno.

È nota la profonda diversità di tutela che accordano ai disegni ed ai modelli le due legislazioni nazionali, italiana e francese. La Convenzione mira appunto a tutelare secondo le rispettive legislazioni i modelli ed i disegni italiani in Francia e viceversa. Essa in particolare consente la protezione del disegno o del modello depositati con « pubblicità » a condizione che se ne faccia esplicita richiesta e si paghi la prescritta soprattassa che ammonta al 50 per cento della tassa di deposito; determina gli effetti dei depositi nei due Stati; stabilisce le condizioni cui deve sodisfare la riproduzione del modello o disegno per poter essere ammesso alla protezione; prescrive l'efficacia temporale e territoriale delle clausole in essa contenute ecc.

L'interesse del nostro Paese alla ratifica di questa Convenzione appare evidente se si considera la produzione italiana delle porcellane, delle maioliche, delle pelletterie, delle carte da parati, dei vetri, delle calzature, dei merletti, ecc.

A nome della III Commissione, onorevoli colleghi, vi chiedo di voler dare il vostro voto al disegno di legge di ratifica delle due Convenzioni.

TOROS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti, conclusi a Roma il 28 aprile 1964, tra l'Italia e la Francia:

a) Convenzione per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti con Protocollo annesso;

b) Convenzione per i disegni e modelli.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 8 delle Convenzioni stesse.

ART. 3.

La spesa per le indennità ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero, effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione della Convenzione indicata nella lettera *b*) dell'articolo 1, sarà coperta, per ogni esercizio, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla soprattassa prevista nell'articolo 1 della Convenzione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.